



anno VI, n. 2, 2016
data di pubblicazione: 20 luglio 2016

Recensioni

C. Gazzetta e F. Ricciardi Celsi (cur.),
*La libertà religiosa tra pluralismo
e integrazione*, EdiCusano, Roma,
2016, pp. 138

Il volume che si pone all'attenzione del lettore nasce dalla raccolta degli Atti del Seminario tenutosi presso l'Università degli Studi Niccolò Cusano il 29 ottobre 2014 sul tema, profondamente attuale, della libertà religiosa. Un tema assolutamente centrale e quotidianamente attenzionato dalla società tutta, perché oggi, ancor più diffusamente di ieri, la nostra nazione, come tante altre, interessata sempre più da continui fenomeni migratori, si vede imposto un multiculturalismo spesso difficile da attuare.

Tanti gli spunti di riflessione e gli argomenti che si desumono dalla lettura di questo testo, integrazione, pluralismo religioso, multiculturalismo, laicità, tutti potenzialmente legati da un denominatore comune: la libertà religiosa. Attraverso sei interventi, realizzati a seguito di un approfondito studio di differenti seppur interconnesse tematiche, si è cer-





anno VI, n. 2, 2016

data di pubblicazione: 20 luglio 2016

Recensioni

cato di dare una visione d'insieme della società italiana e delle problematiche derivanti dalla condivisione dello stesso territorio da parte di un ampio numero di Confessioni religiose di minoranza, diverse dalla cattolica, con propri ministri di culto, pratiche, festività e valori, nell'auspicata e concreta applicazione del principio, costituzionalmente garantito, di libertà religiosa.

Il primo intervento, dal titolo *Pluralismo religioso in Italia: tra libertà religiosa, integrazione e dialogo interreligioso*, è del professor Francesco Ricciardi Celsi. L'Autore partendo dall'elencazione di quelli che sono gli articoli della Carta Costituzionale enunciativi dei principi del pluralismo sociale e, ancor più, di quello religioso (Cost. artt. 3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 19) afferma l'importanza, in questo particolare momento storico, del dialogo interreligioso per il raggiungimento di una reale integrazione delle diverse Confessioni. Esempi di come lo Stato e le istituzioni abbiano cercato di affrontare le problematiche di integrazione sono facilmente percepibili nella volontà di istituire, nel 2005, la Consulta per l'Islam Italiano e poco dopo, nel 2007, la pubblicazione della Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione. Si sottolinea quanto, realmente, l'uso del dialogo interreligioso, pratica di recente utilizzo, sia rilevante per «promuovere forme di incontro, dialogo e collaborazione per una reciproca conoscenza e per affrontare insieme alcune tematiche sociali ed umanitarie».

Per quanto si riconoscano un dialogo di tipo culturale – religioso e uno di tipo teologico, è sicuramente il primo che interessa maggiormente perché fautore di una pacifica convivenza e collaborazione tra diverse religioni e culture. Inoltre, riconoscere il ruolo delle autorità religiose nella realtà sociale è sicuramente il modo migliore per realizzare una



anno VI, n. 2, 2016

data di pubblicazione: 20 luglio 2016

Recensioni

più rapida integrazione, sempre nel rispetto del principio di libertà religiosa. Partendo dal dettato costituzionale, che riserva alla competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Interno la gestione dei rapporti con le varie Confessioni religiose, non si può non riconoscere che, sulla base del principio del decentramento, tutte quelle iniziative collegate alla quotidiana pianificazione della "materia ecclesiastica" competono alle Regioni.

I Tavoli interreligiosi, promossi dai vari Governi che si sono succeduti negli ultimi anni, non da ultimo il "Tavolo interreligioso per favorire l'integrazione e combattere le discriminazioni" con la collaborazione dell'UNAR, hanno dato vita a non poche idee e progetti e sono diventati veri e propri momenti di confronto e di risoluzione di problematiche spesso afferenti le discriminazioni religiose.

Monito dell'Autore resta quello di favorire sì l'integrazione e di riconoscere il pluralismo, in ogni suo aspetto, senza però rinunciare all'identità cristiana dello Stato italiano.

Il secondo intervento è quello di Anna Nardini, dal titolo *La libertà religiosa nell'ordinamento giuridico italiano*. Un *excursus* storico per stigmatizzare le principali fasi che, dall'Italia Stato confessionale, a partire dal regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, hanno portato all'affermazione del principio di libertà religiosa, alla sottoscrizione del Concordato, quale strumento normativo atto a disciplinare i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede, all'approvazione del divorzio, sia per i matrimoni civili che per quelli concordatari, alla stipulazione delle Intese con le altre Confessioni riconosciute ed all'ammissione del principio di laicità (Corte Costituzionale 12 aprile 1989 n. 203) per il pieno raggiungimento di un pluralismo confessionale e culturale. Oggi sarebbe utile il, più volte proposto, dise-



anno VI, n. 2, 2016

data di pubblicazione: 20 luglio 2016

Recensioni

gno di legge sulla libertà religiosa, il solo possibile strumento in grado di garantire la reale attuazione dei principi costituzionali ed internazionali in materia.

Il terzo intervento, intitolato *Gli edifici di culto delle minoranze religiose in Italia*, del professor Paolo Cavana, sposta la nostra attenzione su un tema più specificamente attuativo ed organizzativo della esternazione della libertà religiosa. Partendo dal necessario riconoscimento del termine «luogo di culto», più attuale rispetto a «edificio di culto», emblema del fatto che la fede religiosa sia, al momento, un elemento di forte unione ed aggregazione, si esamina la normativa italiana relativa a tale materia.

Le Confessioni, diverse da quella cattolica, più diffuse sul nostro territorio, ma ancora prive di intesa, sono attualmente quella islamica, quella ortodossa e quella dei Testimoni di Geova. Le problematiche maggiori, senza considerare la scarsità dei contributi pubblici per gli edifici di culto e il mutamento di destinazione, a volte, di edifici preesistenti, riguardano sicuramente la costruzione delle moschee. Edifici tipici della tradizione islamica, luoghi di preghiera ma anche di riunione in cui si fondono inscindibilmente sfera politica e religiosa, cosa che mal si concilia con il principio di neutralità dello Stato. Concedere la possibilità di costruire una moschea se da un lato è la dimostrazione della volontà delle istituzioni di applicare il principio del pluralismo religioso dall'altro può ingenerare nei membri della stessa comunità il convincimento di una posizione egemonica, di ostacolo al processo di integrazione, quando, addirittura, non si trasformi in casi isolati di integralismo religioso, potenziale minaccia per il paese ospitante.



anno VI, n. 2, 2016

data di pubblicazione: 20 luglio 2016

Recensioni

Il fatto che la competenza sulla legislazione urbanistica sia devoluta alle Regioni e agli enti locali ha sicuramente reso più difficile una regolamentazione unitaria della materia che abbisogna sempre più di un intervento legislativo *ad hoc*.

Matteo Carnì, con un intervento dal titolo *I ministri di culto delle Confessioni religiose di minoranza: problematiche attuali*, ha voluto porre l'attenzione sulle figure-guida delle diverse Confessioni religiose, sul loro riconoscimento, sui diritti e le prerogative loro riconosciute, sugli atti, con rilevanza civile, da loro posti in essere. Tutto ciò cambia quando si parla di Confessioni riconosciute e tutelate da un'intesa con lo Stato, per le quali l'individuazione e la nomina dei ministri di culto è libera, con un mero onere di comunicazione alle autorità civili, ed è loro consentito l'accesso, per servizi di assistenza spirituale, sia in istituti di cura che in penitenziari e strutture militari, rispetto, invece, a Confessioni cui si applica, tutt'oggi, la legislazione sui culti ammessi. In mancanza di un'intesa la stessa nomina dei ministri di culto, per la celebrazione di matrimoni con effetti civili, necessita dell'approvazione da parte del Ministero dell'Interno.

Per l'Islam i problemi maggiori scaturiscono dal fatto che nel loro sistema manca «una Chiesa giuridicamente organizzata» e non vi sia un organo deputato all'individuazione o al riconoscimento dei ministri di culto. Grazie ad un parere del Comitato per l'Islam italiano del 2011, l'*imam* è stato individuato come ministro di culto, alla luce del diritto comune vigente.

Di recente configurazione la questione, di matrice europea (art. 17 TFUE), relativa alla predisposizione di un'intesa con le organizzazioni di



anno VI, n. 2, 2016

data di pubblicazione: 20 luglio 2016

Recensioni

atei ed agnostici (UAAR), nel rispetto più profondo dei concetti di pluralismo e laicità.

“Il ruolo della scuola pubblica nel processo di integrazione sociale” è il titolo dell’intervento proposto da Daniela Bianchini, un tema delicato se si riflette, attentamente, sul ruolo della scuola nella formazione ed integrazione delle nuove generazioni, luogo in cui quotidianamente si affrontano episodi di isolamento, discriminazione ma anche socializzazione e confronto, dove devono valorizzarsi le diversità e conservare le identità di ciascuno. Partendo dall’art. 34 che cristallizza il principio secondo cui «la scuola è aperta a tutti», l’esigenza odierna è quella di renderlo concretamente attuato, facendo sì che la classe insegnante riesca a gestire sapientemente il crogiolo di diverse etnie spesso presenti oggi nella stessa aula, attraverso un «approccio educativo interculturale», basato sul dialogo e non sulla mera acquisizione di informazioni sull’ “altro”. Integrare il soggetto significa, per prima cosa, metterlo nella condizione di comprendere, per poi relazionarsi, accostarsi e crescere all’interno di quella società, ottenendo anche risultati scolastici positivi. L’insegnamento della religione, quale materia curricolare, alla luce delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa del ’99, dovrebbe prevedere lo studio di tutte le confessioni religiose, attraverso un approccio laico, teso alla completa formazione culturale dei discenti, in un’ottica di crescente multiculturalismo.

Ultimo, non per importanza, l’intervento di Cristina Gazzetta dal titolo *Religione e cultura nello Stato contemporaneo. Brevi riflessioni sulle mutilazioni genitali femminili*. A fondamento di questo lavoro il precipitato secondo cui la religione è una libertà fondamentale dell’individuo, un diritto connaturato alla sua natura umana, elemento di coesione con la col-



anno VI, n. 2, 2016

data di pubblicazione: 20 luglio 2016

Recensioni

lettività ma anche simbolo di tradizione ed appartenenza ad un gruppo. Di difficile applicazione risulta, quindi, il bilanciamento tra la riconosciuta libertà e la invocata laicità dello Stato, «debitore con la stessa della sua nascita e della sua evoluzione», diversamente a seconda del paese di riferimento ed alla sua organizzazione interna. Esempi paradigmatici sono certamente la Francia ed il Canada, il primo ancorato ad un granitico liberalismo che trascende nell'indifferenza culturale, il secondo simbolo per eccellenza del multiculturalismo come ricchezza. In una società sempre più variegata, come la nostra, il giudice è investito del ruolo di «mediatore culturale», essendo chiamato a decidere su questioni che configurano possibili lesioni dell'ordinamento e dei suoi principi, nel rispetto del riconoscimento di esigenze di origine minoritaria. Vari sono gli ambiti, da quello familiare, a quello dell'educazione dei figli per arrivare a quello dei reati culturali, in cui si estrinseca il contrasto tra l'ordinamento giuridico e quello religioso. Approfondita analisi è proprio dedicata ai reati culturali, quei comportamenti, commessi da un membro di una minoranza, considerati tali dall'ordinamento giuridico dello Stato ospitante ma non dal gruppo di appartenenza del soggetto agente. Particolare attenzione meritano le mutilazioni genitali femminili con cui ha dovuto confrontarsi, a seguito di diffusi fenomeni migratori, il mondo occidentale. Una pratica considerata in occidente come disumana e profondamente lesiva della libertà delle donne, invece, dai popoli che ancora la praticano quale elemento di appartenenza al proprio gruppo.

Tutto ciò per dire quanto profondamente incidano i reati culturali, derivanti da pratiche lontane dalla nostra cultura, sulla società, sul pluralismo, sulla difficile integrazione, sui concetti di minoranza, assimila-



anno VI, n. 2, 2016
data di pubblicazione: 20 luglio 2016

Recensioni

zione e multiculturalismo, ma soprattutto quanto sia difficilmente comprensibile e scusabile, anche in un paese che si apre al suddetto multiculturalismo, all'uguaglianza ed al rispetto delle diversità, ogni comportamento lesivo della dignità umana.

Natascia Malinconico

(Dottoranda in Geopolitica e geoeconomia – XXIX ciclo,
Università degli Studi Niccolò Cusano – Roma)